

STATUTO

FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: JESI AN VIA SAN MARCELLO 7/B

Numero REA: AN - 111056

Codice fiscale: 01134610425

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" all'atto n.
5906 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETÀ
"FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita con sede nel comune di Jesi, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, la società cooperativa sociale denominata: "FUTURA Società Cooperativa Sociale".

Alla cooperativa si applicano le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Il trasferimento della sede legale della cooperativa all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione e non comporterà modifica dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa durerà fino al 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci anche prima della scadenza del termine, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

Scopo principale della Cooperativa sociale è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini tramite lo svolgimento delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, che devono intendersi finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991. La cultura e la pratica aziendale si ispireranno quindi ai principi fondanti un'imprenditorialità sociale che nel raggiungimento di una maggiore qualità della vita vede il proprio valore aggiunto.

La Cooperativa intende inoltre perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda nella quale i soci prestano la loro attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia della competitività della cooperativa sul mercato. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata, autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

La cooperativa può operare anche con i terzi non soci.

La cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fine di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla lega nazionale delle

cooperative mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Prevvia deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la cooperativa può aderire, nell'intento di migliorare la propria capacità produttiva e redditizia, anche ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4 - OGGETTO

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa si propone, in attuazione ed osservanza della legge 8 novembre 1991 n. 381, la gestione in forma collettiva mediante il lavoro dei propri soci di:

1) servizi di Facility Management e di Global Service, servizi di gestione ed acquisizioni di beni e servizi per conto di terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione di proprietà immobiliari;

2) attività di igiene ambientale:

- attività di nettezza urbana, igiene pubblica, igiene urbana, con spazzatura, lavaggio, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, sterilizzazioni, bonifiche di reti viarie di qualsiasi categoria, urbane ed extra urbane e aree adiacenti, recupero ambienti, pulizia degli arenili etc..;

- raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime, anche con caratteristiche che richiedono l'adozione di specifica organizzazione e particolari attrezzature da gestire sia in forma diretta che indiretta (rifiuti speciali e/o tossico nocivi), anche a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici;

- attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di depuratori;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di discariche;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di Impianti di compostaggio;

- attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale;

- eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;

3) pulizie generali, speciali, civili, industriali, in ambienti sanitari, ed in qualsiasi altra tipologia di ambiente e loro manutenzione, in particolare:

- disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, sterilizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente;

- pulizia camerate, pulizia e riordino mensa;

- pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti;

- allestimento e gestione di strutture per la fornitura di servizi di sterilizzazione

- servizi di squatteria;

4) servizi alberghieri e di ristorazione:

- rifacimento letti presso dormitori, alloggi collettivi, strutture pubbliche e private;

- gestione self-service, ristoranti free-flow e alla carta, pizzerie, gastronomie centri preparazione pasti, mense, caffè, bar, snack bar, pasticcerie e quant'altro similare;

- preparazione confezionamento pasti, commercializzazione e distribuzione di pasti e di tutti gli alimenti e bevande commerciabili con gestione propria e/o per conto terzi pure sotto forma di appalto, locazione e simili;

- servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e di ristorazione;
 - consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico;
- 5) gestione di servizi lavanderia, stireria e tintoria:
- attività industriale di lavanderia, stireria, tintoria, guardaroba, finissaggio, disinfezione, sterilizzazione, manutenzione e noleggio di biancheria anche per il tramite di distributori automatici nonché la disinfezione e la sterilizzazione di arredi, accessori e strumenti ospedalieri, operatori e sanitari in genere;
 - attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di lavanderia, disinfezione, sterilizzazione, elettrici, termoidraulici, di depurazione e di cogenerazione;
- 6) trasporti:
- trasporto merci per conto terzi per via terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati e servizio di corriere, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione;
 - servizi di trasporto per ferrovia, per via d'acqua e per via aerea;
 - gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti;
 - trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva;
 - gestione linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;
 - trasporto posta per via terrestre ed aerea;
- 7) movimentazione:
- assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio, traslochi, servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;
 - gestione di merci per conto terzi in propri e altrui magazzini;
 - gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita;
 - nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;
- 8) gestione call center;
- 9) servizi di vigilanza:
- custodia, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio, tra cui anche quelli di cui al R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952;
 - servizi di guardaroba;
 - servizi di salvataggio e sorveglianza presso piscine, pubbliche e private
 - fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione;
 - rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza;
 - servizi di investigazione e di sicurezza;
- 10) servizi cimiteriali:
- gestione di tombe e manufatti cimiteriali;
 - realizzazione e gestione di cimiteri;
 - realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica votiva, impianti tecnologici cimiteriali, quali: inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse;
 - operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni;
 - tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali;
 - fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale;
- 11) gestione di impianti sportivi, ricreativi e culturali:
- organizzazione e gestione di concerti culturali, musicali ed espositivi;
 - organizzazione e gestione di stabilimenti balneari, colonie e centri estivi e invernali;

12) organizzazione, gestione ed assistenza di fiere, mostre, congressi e convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere compreso il montaggio e lo smontaggio di mobili, arredi e di quant'altro occorra per i medesimi eventi;

13) arredo urbano e gestione delle strade:

- gestione della segnaletica stradale verticale e orizzontale e della sicurezza stradale;

- manutenzione toponomastica;

- gestione e manutenzione degli impianti esterni di illuminazione;

14) manutenzione di aree verdi, parchi, giardini pubblici e privati:

- coltivazione serre, sfalcio erba, potatura, diserbo, giardinaggio, vendita fiori e piante;

15) gestione e manutenzione di autoparchi e parcheggi in genere, rimessa autobus, compreso il lavaggio di autovetture, autobus, e tutti gli altri automezzi su strada, autoferroviari e imbarcazioni;

16) gestione di aree ed aziende faunistiche ed ittico-venatorie, zone cinofile, oasi di protezione, parchi naturali nazionali e regionali, riserve naturali integrali;

17) servizio di rilevazione generale delle utenze, delle imposte e delle tasse:

- gestione del servizio di lettura contatori gas, acqua ed elettricità;

- distribuzione bollette e cartelle;

- gestione di servizi postali vuotatura e trasporto cassette postali e pacchi postali dalle ricevitorie ai depositi ferroviari o agli uffici postali periferici gettoni telefonici, servizio di recapito corrispondenza, pacchi e similari;

- agenzia di recapito;

- gestione servizi di affissione e riscossioni tributi per affissioni;

- rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;

- rilevazione dei cespiti tributari, effettuazione dei controlli per gli accertamenti sui tributi locali, costituzione di banche dati per la fiscalità locale;

18) gestione di agenzie di viaggi e servizi turistici in genere, compreso il turismo sociale;

19) servizi di cartografie e rilevamenti aerofotogrammetrici;

20) servizi di editoria e di stampa;

21) manutenzione di caldaie e gestione del calore;

22) gestione dei servizi e amministrazione di condomini;

23) servizi sociali ed alla persona, progettazione e gestione di attività anche in strutture fisse e residenziali;

24) attività di formazione per i soci e per i terzi;

25) servizi di gestione rischio clinico: sterilizzazione ferri chirurgici, dispositivi medici, trattamento acque, per strutture sanitarie pubbliche e private.

La cooperativa potrà inoltre svolgere altre attività che siano prettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

Per il conseguimento dei suoi scopi la cooperativa potrà:

- assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- essere socia in società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi della cooperativa;

- dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, nonché a favore di altre cooperative;
- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- partecipare o costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 *septies* cc.;
- emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c., disciplinati da apposito regolamento.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della L. 31.01.1992 n. 59.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale, finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale necessarie per l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa.

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio, presso i soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs 385/93, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tali attività, che non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO III **SOCI E REQUISITI** **ART. 5 - SOCI E REQUISITI**

Sono soci cooperatori:

1) le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione di detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge 142/2001 è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti;

2) elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa, ed in numero non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

3) soci cooperatori ordinari "persone svantaggiate", in misura non inferiore al 30% dei soci cooperatori, ai sensi dell'art. 4 Legge 381/91.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/91.

Il Regolamento interno potrà introdurre e disciplinare la figura del socio volontario prevista dalla legge n. 381/1991.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art 2527 comma 3 del c.c., per i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tali ammissioni sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali

prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione e inserimento raggiunto, ed il diritto di partecipare all'assemblea dei soci senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 del c.c. Rientrano in tale categoria anche:

- i soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ammessi secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge;
- i soci sovventori sia persone fisiche che persone giuridiche legalmente costituite (Cooperative, Enti Pubblici, Privati ecc.), che perseguono scopi, finalità ed interessi che non siano in contrasto con quelli della cooperativa salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Gli apporti dei soci sovventori devono essere destinati alla costituzione di specifici fondi previsti all'art.4 dello statuto volti all'attuazione di programmi di sviluppo aziendale. Spetta alla cooperativa determinare il periodo minimo necessario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel quale non è consentito il recesso del socio sovventore. Il socio sovventore deve accettare la limitazione del diritto di voto di cui all'art. 22 dello statuto. Le qualifiche di socio cooperatore e socio sovventore sono incompatibili. Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. La partecipazione delle varie categorie dei soci alla cooperativa sarà disciplinata da appositi regolamenti.

ART. 6 - AMMISSIONE SOCI

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare la domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente:

per le persone fisiche:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;

per le persone giuridiche:

- 1 - la denominazione o ragione sociale, sede, attività e codice fiscale;
- 2 - delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente, organismo o persona giuridica;
- 3 - caratteristiche ed entità degli associati;
- 4 - dichiarazione attestante, quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 381/91, per la partecipazione alla Cooperativa.

- b) l'ammontare della quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) l'impegno al versamento dell'eventuale sovrapprezzo;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottati dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 32 del presente statuto;
- g) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenziale o in contrasto con quella della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti per l'ammissione delle varie categorie di soci.

Il consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera d'ammissione deve essere comunicata al socio a mezzo raccomandata a.r. e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7- OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

Ogni socio, per il solo fatto della sua ammissione, si obbliga:

- alla stretta osservanza del presente statuto,
- all'osservanza dei regolamenti interni,
- al rispetto delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- al versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

I soci cooperatori, inoltre, devono mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile nella cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la

mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

ART. 8 - DIVIETI

È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione di prestare lavoro a favore dei terzi esercenti imprese aventi uguale od analogo scopo a quello della Cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 9- PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte, scioglimento volontario o coatto della cooperativa o trasferimento delle azioni nominative da parte dei soci finanziatori.

ART. 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) non intenda proseguire nell'attività lavorativa in cooperativa, in tal caso la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con un preavviso secondo quanto previsto dal regolamento interno o dalle disposizioni di legge.

I soci sovventori hanno diritto di recedere, oltre che nei casi e con le modalità previste dall'art. 2437 c.c. e seguenti, anche qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma dell'art. 6 del presente statuto.

ART. 11 – COMUNICAZIONE DI RECESSO

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 32. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla data dell'atto di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12- ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti di tale gravità da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto associativo;
- b) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previsti dall'art.8;

- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 e seguenti del C.C.;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa quando può riflettersi sulla stessa;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- h) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli per la stessa.
- i) che abbia perduto taluno dei requisiti richiesti per l'ammissione.
- k) che nell'esecuzione del rapporto subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- l) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- m) volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- n) negli altri casi previsti dalla legge.

Il provvedimento di esclusione del socio potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione soltanto dopo aver invitato il medesimo a regolarizzare la propria posizione, nel caso di inadempimento agli obblighi assunti, o a presentare proprie giustificazioni o chiarimenti, per gli addebiti a lui contestati e, comunque, decorsi trenta giorni dall'avvenuta contestazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al medesimo entro trenta giorni, con apposita lettera raccomandata a.r.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure di cui all'articolo 32. Ciò, comunque, non può comportare effetti sospensivi del provvedimento adottato.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art.3

L'esclusione diventa operante all'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori.

ART. 13 - MORTE

In caso di morte del socio, qualora gli eredi intendano, siano in grado ed abbiano i requisiti per partecipare alla Cooperativa, dovranno presentare apposita domanda, così come previsto dall'art.6

ART. 14 - EFFETTI DEL RECESSO, DELL'ESCLUSIONE E DELLA MORTE

Il recesso e l'esclusione hanno decorrenza dalla data in cui i soci interessati hanno cessato a tutti gli effetti di far parte della cooperativa e, quindi, dalla loro cancellazione dal libro dei soci.

Ad essi compete come previsto dall'art. 2535 del c.c. ,unicamente la liquidazione della quota sociale sulla base del bilancio di esercizio dell'anno in cui il rapporto sociale viene sciolto, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed, eventualmente, rivalutato Il pagamento della somma predetta, al netto dei crediti tutti vantati a qualsiasi titolo dalla cooperativa, sarà effettuato entro i

centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio suddetto, dietro domanda scritta da parte dei diretti interessati o eredi e aventi causa del socio deceduto.

Il rimborso delle quote deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data in cui lo stesso è esigibile.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In caso di morte del socio gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

I diritti dei soci e degli eredi dei soci defunti, relativamente a eventuali fondi di previdenza interni, sono definiti da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea.

I soci receduti ed esclusi e gli eredi del socio decaduto sono tenuti ad adempiere agli obblighi assunti dalla cooperativa fino alla data di cessazione a tutti gli effetti del vincolo societario. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI

ART. 15 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità di lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo, sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 legge n. 142/2001, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, finalizzate alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea dei soci può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli interessi della Cooperativa previa delibera dell'Assemblea Ordinaria, con le maggioranze dell'Assemblea Straordinaria. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo di tutto o in parte dei soci cooperatori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO-VI PATRIMONIO SOCIALE - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 16 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinari;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Le riserve comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa così come è previsto dall'art.12 della Legge 16.12.1977 n.904.

ART. 17 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore non inferiore ad euro 25,00 (venticinque) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;
- da azioni nominative del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi detenute dai soci sovventori;
- da azioni detenute dai soci finanziatori di cui all'art. 2526 del c.c.;
- da azioni di partecipazione cooperativa nominative o al portatore di un valore nominale non inferiore né superiore ai limiti previsti per legge, e con le limitazioni previste per legge.

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori sono nominative e non possono essere cedute a terzi né sottoposte a pegno o ad altri vincoli senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, considerandosi vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini, anche frazionati, previsti nelle delibere da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono i fondi per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, legge 31 gennaio 1992 n.59. Le azioni sottoscritte dai soci sovventori potranno essere versate in più soluzioni e più precisamente:

- almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di socio sovventore, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il periodo minimo di tre anni decorrenti dalla data di emissione delle azioni.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato.

Le azioni detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili.

Ai sensi e per il disposto della legge 31 gennaio 1992 n.59, la Società Cooperativa può emettere, previa approvazione dei programmi pluriennali di sviluppo, azioni di partecipazione cooperativa prive di diritto di voto, nominative o al portatore. L'ammontare dell'emissione non può superare il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà a tutti i soci sia cooperatori che sovventori i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti massimi di detenzione di capitale stabiliti dalla legge per i soci persone fisiche.

I conferimenti dei soci finanziatori di cui all'art. 2526 del c.c., devono essere disciplinati con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro beni in natura o crediti. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli art. 2410 e seguenti del c.c..

ART. 18 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge in materia. Nel bilancio debbono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del c.c. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, nel caso in cui la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa medesima, in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 del c.c. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci dovrà essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Gli amministratori devono inoltre redigere il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 2545 sexies del c.c., mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante l'emissione di strumenti finanziari.

In tal caso l'Assemblea dei soci provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristoro operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno. L'attribuzione del ristoro ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro prestato dai soci (scambi mutualistici), i criteri saranno stabiliti dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota pari alla misura prevista dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, che sarà obbligatoriamente effettuato in presenza di utili a favore di soci sovventori;
- d) una quota di dividendo ai soci cooperatori a remunerazione delle quote sociali effettivamente versate, in entità non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 quinquies;
- e) ai soci sovventori, sempre entro i limiti sopra citati, ai quali verrà obbligatoriamente riconosciuta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella del socio cooperatore;
- f) alla distribuzione di un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2626 del c.c., nella misura stabilita dalla delibera assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d), qualora si tratti di soci cooperatori;
- g) ai fini mutualistici e assistenziali in conformità alle decisioni adottate in merito dall'assemblea.
- h) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre facoltà di deliberare fatto salvo quanto indicato nella lettera b) che la totalità degli utili siano devoluti ai fondi di riserva indivisibili.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 19 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei sindaci.

Ogni socio, indipendentemente dall'ammontare degli apporti conferiti, ha la possibilità di essere designato a componente degli organi societari.

ART. 20 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è effettuata a cura del Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata, o comunicazione via fax, o posta elettronica, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima della adunanza.

In alternativa, l'avviso può essere pubblicato nel quotidiano "Corriere Adriatico".

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente per l'approvazione del Bilancio Preventivo.

Il termine per l'approvazione del bilancio a consuntivo potrà essere prorogato fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ove particolari esigenze lo richiedano.

Essa è convocata, inoltre, ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se esiste, nei casi previsti dall'art. 2406 del c.c.

In questi ultimi casi l'Assemblea deve aver luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

In mancanza dell'adempimento delle formalità di cui sopra l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale se esiste.

ART. 21 - COSTITUZIONE E POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale, se esiste, ed il direttore della cooperativa se nominato.

L'Assemblea, quando è validamente costituita, rappresenta tutti i soci e, le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Cooperativa e, in sua assenza, dal Vice presidente.

In assenza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente scegliendolo tra i soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea chiama ad assisterlo, quando occorra, due scrutatori e nomina un segretario, scegliendolo tra i componenti dell'Assemblea stessa, anche tra non soci.

Le funzioni da segretario dell'Assemblea straordinaria sono svolte da un notaio.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci intervenuti, mentre l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza diretta o per delega di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della cooperativa aventi diritto di voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede e le varie filiali della società, o comunque tra diversi luoghi e ove precisato nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in video conferenza tra la sede generale e quella locale, è che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi video collegati in cui si tiene la riunione;
- tutti i partecipanti possono seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e possano partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. A tale fine per ogni sede locale verranno nominati dall'assemblea locale, due rappresentanti con funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea locale, i quali, sotto la supervisione del presidente e del segretario dell'assemblea generale, avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni e di dare esecuzione alle direttive del presidente dell'assemblea generale, al quale trasmetteranno apposito verbale firmato. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea vi fossero problemi tecnici con il collegamento con una delle sedi locali, l'assemblea non sarà valida. Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con una sede locale, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni sino al momento della sospensione. La video registrazione della video conferenza potrà avere valenza probatoria al fine di verificare la presenza dei soci e le deliberazioni prese.

ART. 22 - VOTAZIONI

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

A ogni socio sovventore persona fisica o giuridica spettano fino a cinque voti, in relazione ai conferimenti. Voti che saranno stabiliti da apposito regolamento. I voti attribuiti ai soci sovventori, non debbono in nessun caso superare 1/3 dei voti spettanti all'assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei

soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portati.

Non può esercitare il diritto di voto il socio in mora con il versamento della quota sociale. È ammessa la delega tra soci aventi diritto di voto, in caso di legittimo impedimento, a condizione che il delegato non faccia parte di altri organismi societari. Ciascun socio può rappresentare solamente un socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti societari.

Per la votazione di regola si procede per alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche societarie si procede a scrutinio segreto, salva diversa decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in materia di scioglimento o proroga della Cooperativa, della sua messa in liquidazione, nomina dei liquidatori, loro poteri e remunerazioni, sono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati, e trascritto nell'apposito libro.

ART. 23 - ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea ordinaria, oltre al compito e potere di determinare l'indirizzo generale dell'attività della Cooperativa per il conseguimento delle finalità da essa perseguite, spetta e compete:

- 1) l'approvazione del bilancio consuntivo del bilancio preventivo;
- 2) l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, nonché alla loro revoca, fatta salva l'eventuale riserva di nomina a favore di sottoscrittori di strumenti finanziari;
- 3) la nomina se obbligatoria per legge o se ritenuta opportuna e la remunerazione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- 4) il conferimento e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, dell'incarico di controllo contabile e la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 2409 quater c.c.;
- 5) determinare la misura dei gettoni di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 6) l'approvazione dei regolamenti interni della Cooperativa;
- 7) deliberare sull'azione di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del c.c. se nominato;
- 8) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 della legge 59/92 approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- 9) deliberare la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale art. 4 della legge n. 59/92;

- 10) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 3 aprile 2001 n. 142;
- 11) deliberare all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 12) deliberare, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 del c.c.;
- 13) deliberare sulla costituzione e sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico
- 14) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

ART. 24 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di deliberare:

- sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- sull'emissione degli strumenti finanziari;
- sullo scioglimento della cooperativa o sulla proroga della sua durata;
- sulla messa in liquidazione della cooperativa e sulla nomina, poteri e remunerazioni dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuitagli dalla legge, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, c.c., alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a) la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.;
 - b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
 - d) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
 - e) il trasferimento della sede sociale come previsto dall'art. 2 del presente statuto.

ART. 25 - ASSEMBLEA SPECIALE

L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) sulla approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 3) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- 4) sugli altri oggetti di interesse comune.

L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'art. 5 dello statuto.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro dei soci e il libro dei verbali delle assemblee e di ottenerne gli estratti. Ha altresì diritto di assistere alle assemblee della società e di impugnarne le deliberazioni.

ART. 26 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Cooperativa ed è composto da un minimo di tre a un massimo di ventuno Consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria e scelti tra i soci che siano iscritti nel libro sociale da

almeno novanta giorni e siano in regola con i pagamenti dei ratei della quota sottoscritta. I soci sovventori, nonché gli altri soci finanziatori, ed i non soci possono essere nominati amministratori, la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita dai soci cooperatori.

L'Assemblea determinerà il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, comunque rinnovabili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione fermi restando gli oneri di responsabilità di legge a loro carico. Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria può essere corrisposto agli amministratori un gettone di presenza per ogni adunanza.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia non possono essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.

Può essere attribuito un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, a favore degli amministratori chiamati a svolgere specifici incarichi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte nelle quali lo ritenga necessario o quando sia presentata richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione, è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di lettera fax o posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno, da spedirsi cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti il Consiglio di Amministrazione può essere convocato a mezzo del messo, di telegramma, fax o posta elettronica in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti e dei membri del Collegio Sindacale se esiste.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione intervengono i componenti del Collegio Sindacale, se esiste.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Cooperativa o da chi ne fa le veci e le funzioni da segretario sono svolte da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o da altra persona nominata da chi presiede.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, ed il sistema di votazione sarà quello dell'alzata di mano, salvo diversa decisione del Consiglio.

La parità dei voti comporta la rieiezione della proposta.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritte nell'apposito libro.

Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascuno amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. In tali casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la cooperativa dell'operazione.

ART. 27 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, della cooperativa salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente della cooperativa.

In via indicativa al Consiglio di Amministrazione compete provvedere e deliberare su:

- la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- la proposta all'Assemblea che approva il bilancio di esercizio, del valore dell'eventuale sovrapprezzo da richiedere ai nuovi soci a norma dell'art. 2528 comma 2 del codice civile;
- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis c.c.;
- il trasferimento della sede sociale come previsto dall'art. 1 del presente statuto;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- i controlli e le ispezioni da eseguire sull'attività dei soci;
- l'assunzione, l'inquadramento e la retribuzione dei dipendenti della Cooperativa;
- la nomina eventuale di uno o più direttori determinandone i poteri, le attribuzioni e le remunerazioni;
- in merito al provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa su proposta del Presidente ed in conformità a quanto previsto dal CCNL;
- su tutte le materie che per il presente statuto non sono rimesse alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige i bilanci consuntivo e preventivo e relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- predispone i progetti dei regolamenti interni della cooperativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- concorre, nell'ambito dell'attività sociale, ad aste e licitazioni private o pubbliche e a stipulare gli eventuali contratti di appalto;
- assume obbligazioni, anche cambiarie, contrae mutui e finanziamenti in genere, anche con garanzie ipotecarie, contrae aperture di credito;
- può delegare taluna delle sue funzioni, mediante procura speciale, al Presidente o ad altri Amministratori oppure a un comitato esecutivo;
- può dare l'adesione della società ad organismi consortili;
- provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C. alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
- nomina e controlla i responsabili dei settori di lavoro;
- gestisce il collocamento di strumenti finanziari affidati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizioni della legge o del presente statuto siano, riservati all'Assemblea.

ART. 28 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza legale della cooperativa, anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendo la denominazione sociale;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive; riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate alla cooperativa ed effettua i versamenti relativi agli atti di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi contratti di c/c o di affidamento deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- vigila sugli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci;
- presiede le riunioni delle Assemblee generali e del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri della cooperativa;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi societari e adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di eccezionale urgenza, gli eventuali provvedimenti provvisori indispensabili adottati dal Presidente, nell'esclusivo interesse della società, saranno sottoposti a successiva immediata ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente, ad un membro del Consiglio o al direttore, se nominato, nonché per speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni, spettano al Vice Presidente la cui firma fa fede nei confronti di chiunque.

ART. 29 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e successive modificazioni, nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi, ovvero qualora l'Assemblea dei soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina. Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge eletti dall'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea nomina anche il Presidente del Collegio Sindacale, scegliendolo tra i suoi membri effettivi.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale:

- controlla sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto
- deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle Assemblee e del Comitato Esecutivo, se nominato; in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art 2429 del c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico;
- deve documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.;
- ha ogni alto potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente di atti di ispezione e controllo. Di ogni ispezione, anche individuale dovrà essere redatto il verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma, c.c., se deliberato dall'Assemblea dei soci.

ART. 30 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti d indicati nell'art. 2409 – quinquies, primo comma, C. C.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

ART. 31 - IL DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - REGOLAMENTI INTERNI - PRESTITI DA SOCI REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno oggetto di una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno a un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dall'inizio della procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, dovrà essere risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della camera arbitrale della camera di commercio di Ancona che provvederà alla nomina degli arbitri. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro saranno finali e vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale stabilirà le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 5/2003.

ART. 33 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 34 - PRESTITI DA SOCI

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. lgs. n. 385/93, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività, che non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, saranno disciplinate da apposito regolamento interno

approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci. Gli interessi corrisposti sulle predette somme, secondo quanto disposto dall'art.13 del D.P.R. 601/73, non possono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni fruttiferi, aumentata di 2,5 punti per effetto della disposizione di cui all'art.6 bis D.L. 31.10.1980 n.693 nel testo modificato dalla Legge di conversione 22.12.1980 n.891.

Art. 35 - REQUISITI MUTUALISTICI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Fermo restando il divieto di distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma ai soci, non è consentita neppure la distribuzione ai medesimi delle riserve, accantonate nel rispetto dell'art. 26 del d.lgs. 1577/1947, del titolo III del dpr 601/1973 e dell'art. 12 della legge 904/1977 e comunque tutte le riserve accantonate vigente il regime di indivisibilità durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

Ultimata la fase di liquidazione, l'eventuale attivo del bilancio finale, approvato a norma degli art.2453 e segg. del C.C., dedotte le quote di capitale sociale di spettanza dei soci e quanto previsto all'art.38 che segue, dovrà essere destinato secondo le disposizioni previste dall'art.11 comma 5 della Legge 59/92.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI E DI RIMANDO

ART. 36 - SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie:

- per decorso del termine stabilito per la sua durata;
- per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- per deliberazione dell'Assemblea straordinaria;
- per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'Assemblea;
- per la perdita del capitale sociale, non riconosciuto a norma di legge;
- quando il numero dei soci sia inferiore ai minimi di legge a meno che il numero minimo non sia ricostituito nel termine di un anno. a norma dell'art. 2522 del c.c.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio delle imprese.

ART. 37 - LIQUIDAZIONE

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea straordinaria che ne stabilisce anche gli obblighi, i poteri e le remunerazioni, fermo restando quanto prescritto per legge in materia. Il patrimonio netto della cooperativa risultante dal bilancio finale di liquidazione divenuto definitivo, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato anche attraverso l'erogazione del ristorno ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione di cui all'art.11 della Legge 31/01/1992 n.59. All'atto di rimborso di capitale sociale viene seguito il seguente ordine con passaggio ad altra categoria dopo aver rimborsato integralmente le precedenti:

- 1) le azioni detenute dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
- 2) le azioni o quote detenute dai soci sovventori;
- 3) le azioni o quote detenute dai soci ordinari.

ART. 38 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, dei Regolamenti Interni e delle leggi vigenti in materia.

FIRMATO: MARCO BERLINI - RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con gli annessi allegati, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso Registro delle imprese.

Ancona, 27 novembre 2025, nel mio studio in via Marsala n. 12

Esente da imposta di bollo.